



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

A. LINEE GUIDA PER GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI

Gli enti e le associazioni che intendono promuovere programmi solidaristici di accoglienza temporanea a favore di minori stranieri, dopo aver preso contatti con l'ufficio minori stranieri della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, hanno l'obbligo di:

1- Richiedere alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione l'approvazione del programma solidaristico che intendono realizzare (art. 8, commi 1, 3 e 5 D.P.C.M. n. 535/1999). Il programma è valutato prioritariamente in base a tre criteri: validità e opportunità dell'iniziativa, affidabilità degli enti e delle associazioni proponenti, affidabilità delle informazioni concernenti il referente estero.

Gli enti e le associazioni che intendono realizzare programmi solidaristici di accoglienza temporanea presentano domanda almeno 70 giorni prima della data prevista per l'ingresso dei minori nel territorio italiano. In caso di incompletezza della documentazione, gli enti e le associazioni disporranno di 15 giorni dalla richiesta di integrazione della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione per fornire la documentazione necessaria alla verifica della congruità della domanda presentata. La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione delibera entro 45 giorni dalla ricezione delle integrazioni l'approvazione del programma solidaristico.

La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione non prende in esame le domande presentate oltre i termini indicati.

Per ogni programma deve essere presentata singola domanda di approvazione, corredata della documentazione richiesta. La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, all'atto della ricezione e della protocollazione, assegna ad ogni programma un codice identificativo che dovrà essere riportato dagli enti e dalle associazioni su tutte le successive comunicazioni, nonché sulla documentazione inviata alle Autorità interessate.

La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione comunica entro 45 giorni agli enti e alle associazioni che hanno presentato il progetto, alle Rappresentanze diplomatico-consolari e alle Questure interessate la decisione riguardo l'approvazione del programma.

In caso di approvazione, la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione trasmette alle competenti Autorità diplomatico-consolari anche gli elenchi nominativi dei minori beneficiari e dei loro accompagnatori. Gli enti e le associazioni devono comunicare alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione qualsiasi variazione della struttura del programma e dei nominativi inclusi negli elenchi sopra citati.

L'eventuale sostituzione di uno o più minori beneficiari del progetto dovrà essere comunicata alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione almeno 15 giorni prima della data prevista per la partenza per l'Italia. La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione provvederà a darne comunicazione alla competente Autorità diplomatico-consolare italiana, indicando unicamente i nominativi dei minori coinvolti ed il codice identificativo del progetto interessato.

L'eventuale sostituzione di uno o più accompagnatori dovrà essere comunicata alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione almeno 15 giorni prima della data prevista per la partenza per l'Italia. La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione provvederà a darne comunicazione alla competente Autorità diplomatico-consolare italiana, indicando unicamente i nominativi degli accompagnatori coinvolti e il codice identificativo del progetto interessato. Qualsiasi variazione della data e/o della frontiera di ingresso in Italia dei minori dovrà essere comunicata dall'ente o associazione all'Autorità diplomatico-consolare italiana competente e per conoscenza alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione almeno 15 giorni prima della data

del loro effettivo arrivo in Italia. La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione può revocare l'approvazione del programma qualora le variazioni compromettano la validità dell'iniziativa.

2- Richiedere alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero il rilascio del visto di ingresso (per i Paesi per i quali è previsto) presentando la documentazione necessaria al suo rilascio, nel rispetto dei tempi e delle modalità richiesti dalle Autorità diplomatico-consolari (art. 8, comma 2 D.P.C.M. n. 535/1999).

Il visto di ingresso, da parte delle Autorità diplomatico-consolari italiane all'estero, sarà rilasciato solo dopo che la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione avrà comunicato l'approvazione del programma, corredata dell'elenco dei nominativi dei minori e dei loro accompagnatori.

3- Inviare alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione la documentazione relativa all'avvenuto ingresso dei minori beneficiari, alla loro effettiva collocazione in Italia ed alla loro uscita dal territorio nazionale (art. 8, comma 6, D.P.C.M. n. 535/1999).

Gli enti e le associazioni devono predisporre, aggiornare e inviare alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione tutte le informazioni utili per permettere alla stessa di poter ottemperare al compito di vigilare sulle modalità di soggiorno in Italia dei minori beneficiari dei programmi solidaristici.

La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si riserva di effettuare verifiche attraverso la richiesta di ulteriori documenti, contatti telefonici, colloqui, incontri e visite in loco.

Entro 5 giorni dall'ingresso in Italia dei minori, gli enti e le associazioni sono tenuti a trasmettere alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione:

1. il documento vistato dall'organo di Polizia di frontiera relativo al numero di minori e accompagnatori che hanno fatto ingresso nel territorio italiano. Il documento deve riportare la data di ingresso e l'indicazione del valico di frontiera di entrata. Laddove la Polizia di frontiera

non apponga il visto, l'ente proponente è tenuto a produrre un'autocertificazione con i medesimi contenuti;

2. l'elenco nominativo dei minori e degli accompagnatori che hanno fatto ingresso nel territorio italiano indicante l'abbinamento con le famiglie e/o le strutture ospitanti;
3. copia della polizza assicurativa sanitaria relativa ai minori e agli accompagnatori.

Entro 5 giorni dall'uscita dei minori dal territorio nazionale, gli enti e le associazioni debbono trasmettere alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione:

1. il documento vistato dall'organo di Polizia di frontiera che riporta l'elenco dei minori e degli accompagnatori che hanno lasciato il territorio italiano. Il documento deve riportare la data di uscita e l'indicazione del valico di frontiera di uscita. Laddove la Polizia di frontiera non apponga il visto, l'ente proponente è tenuto a produrre un'autocertificazione con i medesimi contenuti;
2. l'elenco nominativo dei minori e degli accompagnatori che hanno fatto ingresso nel territorio italiano, indicante l'abbinamento con le famiglie e/o le strutture ospitanti in formato elettronico.

Entro 30 giorni dall'uscita dal territorio italiano dei minori, gli enti e le associazioni debbono inviare alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione una relazione finale secondo il format allegato alle presenti linee guida.

4- Inviare alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione richiesta e relativa documentazione per un'eventuale estensione della durata del soggiorno (art. 9, D.P.C.M. n. 535/1999).

La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione può proporre l'eventuale estensione della durata del soggiorno in relazione a casi di forza maggiore.

Gli enti e le associazioni dovranno provvedere con la massima tempestività a fornire adeguata documentazione alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione per la valutazione ai fini dell'eventuale concessione del nullaosta alla proroga del soggiorno.

Le determinazioni della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione saranno inviate agli enti e alle associazioni ed alle Autorità competenti.

Le richieste di proroghe per patologie preesistenti all'ingresso, salvo l'insorgere improvviso di pericolo di vita per il minore, non potranno essere richieste. In tali casi è necessario richiedere il visto individuale per cure mediche, il cui rilascio non rientra nelle competenze della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione tratterà i dati personali comunicati dai singoli enti e associazioni, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg.vo n. 196/2003).

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Gli enti e le associazioni che intendono promuovere programmi solidaristici di accoglienza temporanea a favore di minori stranieri devono inviare la domanda alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione – ufficio minori accolti – in via telematica al seguente indirizzo: dg_immigrazione_23@lavoro.gov.it

La domanda deve essere strutturata attraverso l'invio di tre cartelle di documenti denominate rispettivamente:

Cartella A → Documentazione relativa al progetto

Cartella B → Affidabilità degli enti e delle associazioni

Cartella C → Informazioni sul referente estero dell'iniziativa

CARTELLA A – Documentazione relativa al progetto

(art. 8, D.P.C.M. n. 535/1999)

La **cartella A** deve contenere i documenti necessari per valutare la validità e l'opportunità dell'iniziativa di solidarietà.

Gli enti e le associazioni, nel descrivere il progetto, devono adeguatamente illustrare le finalità dell'iniziativa e dimostrare di aver tenuto debitamente conto dell'età dei minori, delle loro diverse esigenze fisiche e psichiche, nonché dei loro bisogni formativi anche in relazione ai rispettivi obblighi scolastici.

Gli enti e le associazioni devono garantire:

1. che i minori interessati dal progetto, al momento dell'ingresso in Italia, abbiano compiuto i sei anni di età;
2. il rientro in patria dei minori al termine del soggiorno in Italia previsto nel progetto;
3. l'assicurazione sanitaria dei minori per il periodo del loro soggiorno in Italia;
4. che gli accompagnatori siano in possesso di una formazione pedagogica, sanitaria o linguistica documentata dall'ente o associazione proponente;
5. l'assegnazione al gruppo di un interprete, nel caso in cui gli accompagnatori non abbiano conoscenza della lingua italiana;
6. la presenza di 1 accompagnatore per ogni 25 minori accolti, che se ne prenda cura svolgendo attività di concreto ed effettivo sostegno delle loro esigenze; un diverso rapporto tra accompagnatori e minori potrà essere autorizzato dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione solo in casi particolari, adeguatamente documentati, quali la presenza nel gruppo di minori portatori di handicap o con specifiche esigenze sanitarie, la disseminazione del gruppo nel territorio o altro giustificato motivo;
7. che la durata totale del soggiorno di ciascun minore non superi i 120 giorni nell'anno solare fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso nel territorio nazionale (art. 9 del D.P.C.M. n. 535/1999 e successive modificazioni);
8. che le famiglie ospitanti siano in possesso del nulla osta rilasciato dalle Questure competenti;

DOCUMENTAZIONE PER LA CARTELLA A

Almeno 70 giorni prima dell'ingresso dei minori, dovrà essere inviata la seguente documentazione:

CARTELLA A1 a 70 giorni dalla data di ingresso dei minori

- Domanda di approvazione del progetto (allegato 1)
- Fotocopia di un documento di identità valido del rappresentante legale dell'ente o associazione proponente
- Scheda progetto (allegato 2)
- Dichiarazione sulle modalità di soggiorno (allegato 6)

Almeno 30 giorni prima dell'ingresso dei minori, dovrà essere inviata la seguente documentazione:

CARTELLA A2 a 30 giorni dalla data di ingresso dei minori

- Lettera di accompagnamento (allegato 3)
 - Elenco definitivo dei minori e degli accompagnatori (allegato 4-elenco-)
 - Dichiarazione di possesso della seguente documentazione (allegato 9)
 - Copia del nulla osta delle Questure alle famiglie ospitanti
 - Prenotazione di viaggio
 - Dichiarazione di idoneità della struttura ospitante
 - Copia della polizza assicurativa sanitaria
- Nel caso di minori provenienti dalla Bielorussia:
- Dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del Presidente dell'ente o associazione (allegato 7)
 - Dichiarazione di responsabilità da parte delle famiglie (allegato 8)

Entro 5 giorni dall'ingresso di minori dovrà essere inviata la seguente documentazione:

CARTELLA A3 a 5 giorni dalla data di ingresso dei minori

- Elenco dei minori e degli accompagnatori effettivamente entrati, datato e vistato dalle Autorità di Frontiera. Laddove la Polizia di frontiera non apponga il visto, l'ente proponente è tenuto a produrre un'autocertificazione con i medesimi contenuti (allegato 4- elenco datato e vistato-)
- Elenco degli abbinamenti dei minori
- Collocazione degli accompagnatori (allegato 5)

Entro 5 giorni dall'uscita dei minori dovrà essere inviata la seguente documentazione:

CARTELLA A4 entro 5 giorni dall'uscita dei minori

- Elenco dei minori e degli accompagnatori effettivamente usciti, datato e vistato dall'Autorità di Frontiera. Laddove la Polizia di frontiera non apponga il visto, l'ente proponente è tenuto a produrre un'autocertificazione con i medesimi contenuti (allegato 4- elenco datato e vistato-)
- Elenco degli abbinamenti dei minori e degli accompagnatori con le famiglie o con la struttura, con l'indicazione dei recapiti, in formato elettronico (allegato 5)

Entro 30 giorni dall'uscita dei minori dovrà essere inviata la seguente documentazione:

CARTELLA A5 a 30 giorni dalla data di uscita dei minori

- Relazione finale (allegato 10)

CARTELLA B – Affidabilità degli enti e delle associazioni

(art. 8 DPCM n. 535/1999)

La **cartella B** deve contenere i documenti necessari per la valutazione dell'affidabilità degli enti e delle associazioni, che sarà effettuata in base alle informazioni relative alle attività da loro promosse e desunte da:

1. Gli scopi statutari;
2. L'attività in corso e quella svolta negli anni precedenti.
3. L'affidabilità degli enti e delle associazioni sarà valutata anche tenendo conto:
 - del bilancio;
 - del regolamento interno degli enti e associazioni riguardante le modalità di gestione del programma di accoglienza, con particolare riferimento ai criteri di scelta delle famiglie e alle modalità di accoglienza dei minori.

DOCUMENTAZIONE PER LA CARTELLA B

CARTELLA B

- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto (ove previsto).
- Copia dell'eventuale iscrizione all'Albo regionale delle associazioni di volontariato della Regione dove ha sede l'ente, o ad altri Albi o Registi
- Relazione contenente i dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività svolte in Italia e/o all'estero dagli enti e dalle associazioni, a favore di minori, in particolare dei minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea.
- Copia del bilancio e del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attività, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante.

CARTELLA C – Affidabilità del referente estero dell'iniziativa

(art. 8 DPCM n. 535/1999)

La **cartella C** deve contenere i documenti, redatti in lingua italiana, necessari per la valutazione dell'affidabilità del referente estero dell'iniziativa, che sarà effettuata in base alle informazioni relative alle attività promosse dal referente estero nel Paese di provenienza dei minori, desunte da:

1. Gli scopi statutari;
2. L'attività in corso e quella svolta negli anni precedenti;
3. Le informazioni assunte direttamente dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, eventualmente anche per il tramite della Rappresentanza diplomatico-consolare competente.

DOCUMENTAZIONE PER LA CARTELLA C

CARTELLA C

- Copia, tradotta e legalizzata, dell'originale dell'atto costitutivo e dello statuto (ove previsto) del referente estero.
- Dichiarazione che attesti lo svolgimento di attività a favore di minori rilasciata dalle competenti autorità, ove previsto, altrimenti dal legale rappresentate del referente estero.
- Relazione sintetica contenente i dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività svolte dal referente estero a favore dei minori, in particolare dei minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea.

N.B.

Al fine di agevolare gli adempimenti relativi alla “Cartella B – Affidabilità degli enti e delle associazioni” e alla “Cartella C – Affidabilità del referente estero dell’iniziativa”, gli Enti e le Associazioni che hanno già ricevuto l’approvazione di precedenti progetti di accoglienza NON DEVONO inviare la documentazione relativa ai punti 1 e 2 della cartella B e relativa al punto 1 della cartella C.

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

- Se il progetto di accoglienza è presentato da un ente religioso è necessaria la sottoscrizione del responsabile del progetto.
- Se il progetto di accoglienza è presentato da un ente pubblico è necessario trasmettere l’atto di approvazione del progetto.
- Se il progetto di accoglienza prevede l’ospitalità dei minori in struttura, è necessario che il proponente dell’iniziativa acquisisca, da parte del responsabile della struttura, la dichiarazione di idoneità di quest’ultima ad ospitare i minori.
- Se il progetto di accoglienza prevede un viaggio in pullman, si devono garantire adeguate soste ed eventuali pernottamenti finalizzati a garantire un idoneo viaggio nel superiore interesse del minore.
- Se i minori, durante l’accoglienza in Italia, escono dal territorio nazionale per recarsi in altro Paese Schengen, secondo le modalità previste dal tipo di Visto rilasciato dall’Ambasciata, è necessario dare immediata comunicazione alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, indicando il nuovo collocamento.

RACCOMANDAZIONI

- Durante il soggiorno in Italia dei minori è richiesta la reperibilità del responsabile del progetto, delle famiglie e degli accompagnatori.

- I minori entrati in Italia nell'ambito del medesimo progetto devono entrare e uscire dal territorio nazionale nelle date indicate dallo stesso, salvo casi eccezionali debitamente motivati e comprovati.
- Ogni progetto di accoglienza deve prevedere l'ospitalità di almeno tre minori e un accompagnatore. Nel caso in cui il numero di minori beneficiari del programma sia inferiore a tre si farà riferimento alle linee guida per singoli nuclei familiari.
- Gli accompagnatori indicati nel progetto di accoglienza devono essere maggiorenni e devono avere una conoscenza della lingua italiana adeguata all'attività concernente il programma di accoglienza solidaristico e alle relazioni interpersonali.
- Il viaggio verso l'Italia dei minori deve avvenire con almeno un accompagnatore.
- Nel caso in cui per lo stesso intervallo temporale i medesimi minori siano contemporaneamente inseriti in più progetti presentati da diverse associazioni, la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione procederà all'approvazione del primo progetto pervenuto. I progetti arrivati successivamente saranno approvati con l'esclusione di tali minori.
- Se gli enti e le associazioni non presentano progetti di accoglienza da almeno 2 anni consecutivi sono tenuti, prima della presentazione del progetto, a prendere contatti con la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA (art. 2, comma 2 del D.P.C.M. n. 535/1999)

Nell'ambito delle attività di controllo e vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori accolti e della valutazione circa l'affidabilità dei proponenti i programmi solidaristici di accoglienza temporanea, la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, nel corso dell'anno, provvederà ad una verifica approfondita con riferimento ai progetti presentati, su un campione rappresentativo di **enti e/o associazioni**¹.

¹ Il Sistema di vigilanza prevede i seguenti step per la definizione dei progetti da sottoporre a verifica:

1. Analisi del rischio sui progetti da estrarre;
 - Definizione/contestualizzazione dei parametri di input e dei parametri di rischio calcolati;
 - Lista dei progetti "campionabili" con la valorizzazione per progetto dei parametri di rischio.

In particolare, dopo aver definito gli enti e/o le associazioni da monitorare, la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione provvederà ad esaminare e verificare la seguente documentazione:

1. prenotazione viaggio;
2. copia della polizza assicurativa sanitaria;
3. copia del nulla osta delle Questure alle famiglie ospitanti (nel caso i minori vengano ospitati in famiglia);
4. dichiarazione di idoneità della struttura di accoglienza (nel caso i minori vengano ospitati in struttura);
5. il possesso da parte degli accompagnatori di una formazione pedagogica, sanitaria o linguistica documentata dall'ente o associazione proponente;
6. l'assegnazione al gruppo di un interprete, nel caso in cui gli accompagnatori non abbiano conoscenza della lingua italiana;
7. documentazione inerente l'ente e/o l'associazione di cui ai punti 1 e 2 della Cartella B ed al punto 1 della Cartella C;
8. dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del presidente – nel caso in cui i minori provengano dalla Bielorussia (vedi allegato 7);
9. dichiarazione di responsabilità da parte delle famiglie – nel caso in cui i minori provengano dalla Bielorussia (allegato 8).

La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione provvederà ad esaminare, inoltre, i seguenti aspetti:

- la presenza di soste ed almeno un pernottamento per i progetti che prevedono un viaggio in autobus superiore ai 900 chilometri;
- il rispetto della tempistica prevista dalle presenti linee guida nella presentazione della documentazione dei progetti;

-
2. Estrazione di un campione di progetti da sottoporre a verifica;
 3. Svolgimento delle verifiche.

- il rientro nel paese di origine dei minori al termine del soggiorno in Italia previsto nel progetto;
- il rapporto numerico tra accompagnatori e minori accolti;
- la durata dei soggiorni in Italia di ciascun minore nel corso dell'anno solare.

L'inosservanza alle prescritte disposizioni sarà tenuta in considerazione ai fini dell'approvazione di eventuali progetti futuri.

B. LINEE GUIDA PER SINGOLI NUCLEI FAMILIARI

Criteri predeterminati di valutazione delle richieste provenienti da singoli nuclei familiari, di seguito denominati “proponenti”, ai fini dell’ingresso e del soggiorno temporaneo in Italia di minori stranieri non accompagnati ma accolti (di seguito denominati “accolti”) a fini turistici o turistico - solidaristici (art.2, lettera h, D.P.C.M. n. 535/1999).

Le famiglie che intendono ottenere il nulla osta per l’ospitalità in Italia di minori stranieri extracomunitari non accompagnati dovranno inoltrare alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione una richiesta di nulla osta redatta in carta semplice in conformità al modello allegato, completa della documentazione di seguito elencata:

1. Documentazione relativa al progetto;
2. originale dello specifico nulla osta rilasciato dalla competente Questura (in alternativa, la Questura potrà apporre il proprio nulla osta sull’originale dell’istanza diretta alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione);
3. certificato di stato di famiglia in carta semplice (o dichiarazione sostitutiva) del proponente;
4. fotocopia dell’atto di assenso all’espatrio rilasciato dai genitori o legali tutori del minore, corredato di traduzione in lingua italiana debitamente vidimata dalla competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana. Nel testo dell’atto deve essere sempre indicato: nominativo e comune di residenza del proponente, periodo indicativo di soggiorno, autorizzazione a viaggiare e soggiornare senza accompagnatore;
5. fotocopia del passaporto del minore (la sola parte contenente dati e foto);
6. foglio dati debitamente compilato;
7. in caso di mezzo aereo, copia della prenotazione del viaggio di andata e di ritorno.

La Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione tratterà i dati personali comunicati dai singoli enti e associazioni nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg.vo n. 196/2003).

La Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione delibera entro 30 giorni dal ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione, comunicandone l’esito al proponente ed

alle competenti Autorità. Il termine di deliberazione, nel caso della presentazione di una domanda incompleta, decorre dall'effettivo completamento della stessa.

Il proponente deve comunicare per iscritto alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, entro 5 giorni, l'avvenuto ingresso in Italia del minore (o dei minori), specificando la data ed il valico di frontiera; analoga comunicazione dovrà essere fatta successivamente all'uscita.

La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione può proporre l'eventuale estensione della durata del soggiorno in relazione a casi di forza maggiore.

Il proponente dovrà provvedere, con la massima tempestività, alla trasmissione alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ed alla competente Questura di una richiesta documentata, per la valutazione ai fini dell'eventuale concessione del nulla osta alla proroga del soggiorno. Le determinazioni della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione saranno inviate al proponente ed alle Autorità competenti. Va precisato che non potranno di norma essere concesse proroghe per patologie preesistenti all'ingresso, salvo l'insorgere improvviso di pericolo di vita per il minore. In tali casi è necessario richiedere il visto individuale per cure mediche, il cui rilascio non rientra nelle competenze della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

Le dichiarazioni del proponente sono rilasciate ai sensi delle vigenti leggi in materia di certificazione ed autocertificazione.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La domanda, completa della documentazione richiesta, dovrà essere inviata in via telematica al seguente indirizzo: dg_immigrazione_23@lavoro.gov.it e deve essere strutturata attraverso l'invio di tre cartelle di documenti denominate rispettivamente:

Cartella A → Richiesta di nulla osta singoli nuclei familiari

Cartella B → Comunicazione di avvenuto ingresso

Cartella C → Comunicazione di avvenuta uscita

Almeno 30 giorni prima dell'ingresso del minore (o dei minori) dovrà essere inviata la seguente documentazione:

CARTELLA A

1. Domanda di approvazione del progetto
2. Originale nulla osta rilasciato dalla Questura competente
3. Certificato stato di famiglia in carta semplice (o dichiarazione sostitutiva)
4. Fotocopia atto di assenso all'espatrio
5. Fotocopia passaporto del minore
6. Foglio dati compilato
7. Eventuale prenotazione viaggio aereo

Entro 5 giorni dall'ingresso del minore (o dei minori) dovrà essere inviata la seguente documentazione:

CARTELLA B

1. Comunicazione avvenuto ingresso del minore
2. Indicazione data e valico di frontiera di ingresso

Entro 5 giorni dall'uscita del minore (o dei minori) dovrà essere inviata la seguente documentazione:

CARTELLA C

1. Comunicazione avvenuta uscita del minore
2. Indicazione data e valico di frontiera di uscita

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

- Il soggiorno dei minori in Italia non può essere superiore a 120 giorni nell'anno solare fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso nel territorio italiano (art. 1 del D.P.C.M. n. 191/2011).
- I proponenti devono garantire che i minori per i quali sia richiesto il nulla osta abbiano compiuto i sei anni di età.
- I proponenti dovranno far pervenire alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, almeno 30 giorni prima dalla data del previsto ingresso in Italia, tutta la documentazione richiesta. Tale disposizione si applica nel caso di minori provenienti da Paesi soggetti a regime di visto.
- Nel caso di minori sottoposti a tutela di soggetti diversi dai genitori, la richiesta di nulla osta potrà essere accolta solo se i minori abbiano compiuto i quattordici anni di età almeno sessanta giorni prima

dalla data prevista per il loro ingresso in Italia. Tale vincolo non vale per i minori aventi cittadinanza bielorussa.

- Non rientrano tra le competenze della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione le richieste di ingresso in Italia per motivi di culto, cure mediche, gara sportiva, studio e adozione.

RACCOMANDAZIONI

- I proponenti devono fornire alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione tutti i propri riferimenti utili ad una celere reperibilità.
- La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione non potrà accogliere richieste di nulla osta per soggiorni che coincidano con il periodo delle attività scolastiche del minore.

Nell'ambito delle attività di controllo e vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori accolti e della valutazione circa l'affidabilità dei proponenti i programmi solidaristici di accoglienza temporanea, la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla documentazione prodotta e sulle modalità di soggiorno dei minori ospitati dai singoli nuclei familiari.

L'inosservanza alle prescritte disposizioni sarà tenuta in considerazione ai fini dell'approvazione di eventuali progetti futuri.